

## **SECONDA PARTE**

### **L'APPELLO E GLI ALTRI RIMEDI IMPUGNATORI SPECIALI AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO**

#### **1. L'appello quale attuale rimedio ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado, da formulare nelle forme del processo del lavoro**

L'ultimo comma dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981 - prima della sua abrogazione per effetto dell'art. 26, comma 1, lett. b) del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (recante "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della l. 14 maggio 2005, n. 80") ed applicabile alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 - dichiarava inappellabili le sentenze emesse in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione: il carattere di specialità che connotava fortemente l'intero procedimento giustificava - nell'impostazione originaria della stessa legge depenalizzatrice - che tali sentenze non potevano essere appellate, ma solo impugnate direttamente dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto si considerava che, rispetto al procedimento in questione, il codice di rito si poneva come *lex generalis*<sup>1</sup>, ad eccezione del caso in cui l'oggetto della sanzione amministrativa impugnata fosse riconducibile a prestazioni previdenziali od assistenziali, nella quale ipotesi, prima dell'esercizio del diritto di ricorrere in cassazione, era ritenuta esperibile l'altra impugnazione ordinaria dell'appello.

La giurisprudenza, in proposito, aveva, infatti, statuito che, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della l. n. 689 del 1981, il principio generale del previgente art. 23, ultimo comma, della legge stessa - che stabiliva l'inappellabilità e la ricorribilità per cassazione delle sentenze di primo grado rese sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione - non trovava applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, attinenti ad omesso versamento di contributi assicurativi, per le quali il successivo art. 35, comma 4, prescriveva (e continua, tuttora, a prevedere) che il giudizio introdotto dall'opposizione suddetta si sarebbe dovuto svolgere nelle forme di cui agli artt. 442 ss. c.p.c., con la conseguenza che la sentenza di primo grado era (salvo il limite di valore di euro 25,82) suscettibile di appello secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 433 c.p.c. e non direttamente di ricorso per cassazione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L'esclusione dell'inappellabilità delle sentenze di primo grado emesse all'esito del giudizio ex art. 23 l. n. 689 del 1981 era stata ritenuta conforme ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., considerando che si trattava di scelta giustificata dalle peculiari esigenze di celerità del procedimento, relativo ad illeciti amministrativi e che il diritto di difesa non restava pregiudicato dalla soppressione di un grado del giudizio di merito: cfr., *ex multis*, Corte Cost. 1° febbraio 1982, n. 8, in *Giur. cost.*, 1982, I, 41, con nota di Bellomia e Corte Cost. 31 marzo 1988, n. 395, in *Foro it.*, 1989, I, 2421; anche la stessa giurisprudenza di legittimità - ritenendo manifestamente infondate le relative eccezioni di illegittimità costituzionale - aveva ribadito il medesimo principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale (v., ad es., Cass. 14 marzo 1990, n. 2094 e Cass. 20 maggio 1992, n. 6063).

<sup>2</sup> Cfr. Cass. 9 maggio 2002, n. 6674 e Cass. 9 agosto 2004, n. 15376. Già precedentemente la giurisprudenza (v. Cass. 13 maggio 2000, n. 6173) aveva puntualizzato che, in applicazione del principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale andava effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza, nonché in base al procedimento in concreto adottato, la sentenza pronunciata dal (precedente) pretore quale giudice del lavoro in merito all'opposizione

A seguito dell'evidenziata soppressione dell'ultimo comma del previgente art. 23 della l. n. 689/1981 (e, perciò, della previsione del regime speciale di impugnabilità delle sentenze emesse nella materia delle sanzioni amministrative, ad eccezione di quelle ricadenti nell'ambito di applicabilità del disposto di cui all'art. 35 della stessa legge), il legislatore, dunque, aveva inteso estendere alle sentenze<sup>3</sup> - senza individuare alcun'altra peculiare disciplina (nemmeno con la successiva l. 18 giugno 2009, n. 69) - il regime impugnatorio ordinariamente applicabile, ai sensi della norma generale di cui all'art. 339, comma 1, c.p.c., alle sentenze di primo grado. Ne conseguiva, quindi, che le stesse - sia se emesse dal giudice di pace che dal tribunale in composizione monocratica (in dipendenza delle rispettive competenze fissate nell'art. 22 *bis* della stessa l. n. 689/1981) - rimanevano assoggettabili fisiologicamente all'appello, il quale avrebbe dovuto essere proposto dinanzi allo stesso tribunale in composizione monocratica (non ricadendosi in una delle ipotesi di rimessione alla decisione collegiale previste dall'art. 50 *bis* c.p.c.) nel caso in cui fosse stata impugnata una sentenza del giudice di pace e davanti alla Corte di appello per l'eventualità in cui ad essere impugnata fosse stata una sentenza di primo grado emanata dal tribunale.

Nell'innovato quadro normativo<sup>4</sup>, quindi, la regolamentazione delle impugnazioni delle sentenze in materia di sanzioni amministrative<sup>5</sup> era stata sottratta al pregresso regime speciale e ricondotta nel solco della disciplina impugnatoria comune (ovvero ordinaria), con la conseguente possibilità di sottoporre dette sentenze ad un doppio gravame di controllo, il primo di merito (con l'appello) e il secondo di legittimità (mediante il ricorso per cassazione). Nel riportato contesto normativo è, poi, sopravvenuta l'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2011, il quale - nel disciplinare, agli artt. 6 e 7, rispettivamente il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione e il procedimento di

---

proposta da un datore di lavoro contro l'ordinanza-ingiunzione contenente l'intimazione a pagare sanzioni amministrative per omissioni contributive si sarebbe dovuta considerare impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, se il giudizio si era svolto, come del resto è previsto dall'art. 35 della l. n. 689 del 1981, secondo il rito del lavoro, poiché il comma 4 di questo articolo rinviava (e rinvia ancora tutt'oggi) alla disciplina processuale degli artt. 442 ss. c.p.c., senza richiamare anche la disposizione dell'art. 23, ultimo comma, della stessa legge, sulla (pregressa) inappellabilità della sentenza resa sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

<sup>3</sup> Ma anche alle ordinanze di convalida previste nel comma 5 del medesimo art. 23, poiché le precedenti parole "ricorribile per cassazione" presenti in tale disposizione erano state sostituite dalla parola "appellabile", ai sensi dello stesso art. 26, comma 1, lett. a) del citato d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (con applicabilità di questo nuovo regime impugnatorio alle menzionate ordinanze pubblicate a far data dal 2 marzo 2006). Tuttavia, con il predetto intervento normativo di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, il legislatore aveva lasciato invariata la disciplina circa l'impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza di inammissibilità contemplata dal previgente comma 1 dello stesso art. 23, non incidendo con alcuna modifica sul testo precedente di siffatta disposizione.

<sup>4</sup> Per una disamina degli aspetti innovativi prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2011, cfr., soprattutto, Carratta, in *Le recenti riforme del processo civile - Commentario diretto da S. Chiarloni*, I ed., Torino, 2007, sub l. 24 novembre 1981, n. 689 - art. 23, pagg. 2047-2057 e, più in generale, Barbieri-Angelini, *Il processo di opposizione a ordinanza-ingiunzione*, Padova, 2006, IV ed., cit., 325-331.

<sup>5</sup> Ivi comprese, naturalmente, quelle in materia di violazioni al c.d.s., che, infatti, si sarebbero dovute ritenere integralmente assoggettate alla disciplina della l. n. 689/1981, come era desumibile dai richiami alla stessa contenuti negli artt. 204 *bis* e 225 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada – non ha, tuttavia, testualmente previsto alcuna specifica disciplina riferibile al regime delle impugnazioni. Pertanto, dovendosi – a fronte di detta lacuna – porre riferimento al disposto generale dell’art. 2 dello stesso d. lgs. – che individua (a mò di clausola sussidiaria) le disposizioni comuni alle controversie regolate dal rito del lavoro (al cui ambito appartengono anche quelle in tema di opposizione a sanzioni amministrative), ne consegue che **deve trovare applicazione, per il giudizio di appello, la disciplina propria del processo del lavoro, escludendo le sole norme del relativo rito indicate espressamente come inapplicabili, ovvero gli artt. 433, 438, comma 2, e 439 c.p.c.**

Proprio per effetto della prevista esclusione del citato art. 433 c.p.c., si ritiene univocamente<sup>6</sup> che **il giudice di appello deve essere individuato in conformità ai criteri generali contemplati dall’art. 341 c.p.c.** . Pertanto, l’appello avverso le sentenze del giudice di pace e quello contro le sentenze del Tribunale vanno proposti, rispettivamente (e con riferimento ad entrambi i procedimenti regolati in primo grado dagli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 105 del 2011), al Tribunale (in composizione monocratica) e alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. Resta ferma l’inapplicabilità – alla stregua delle complessive ragioni già individuate dalle Sezioni unite della S.C. nella sentenza n. 23285 del 2010<sup>7</sup> - all’appello in materia di sanzioni amministrative della regola del c.d. “foro erariale” di cui all’art. 25 c.p.c., con la conseguenza che il gravame esperibile contro la sentenza del giudice di pace deve essere radicato, in ossequio allo stesso art. 341 c.p.c., presso il Tribunale nel cui circondario risulta ubicato l’ufficio del giudice di pace (e non presso, quindi, quello avente sede nel luogo nel quale si trova l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato).

Sulla base delle complessive argomentazioni sviluppate ne discende il definitivo superamento della controversa questione circa il rito e le forme dell’atto introduttivo del giudizio di appello nella materia delle sanzioni amministrative, che dovrà identificarsi necessariamente con il ricorso come disciplinato dall’art. 434 c.p.c.<sup>8</sup>, con la conseguente applicazione di tutte le

---

<sup>6</sup> Cfr. Montanari, *op. cit.*, 102-103, e G.G. Poli, *op. cit.*, 143-144.

<sup>7</sup> In *Il Corr. giur.*, 2011, 1438 e ss., con nota di G. Mastrangelo. In senso conforme v., da ultimo, Cass. 12 gennaio 2015, n. 185, ord. .

<sup>8</sup> Invece, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2014, n. 2907), nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l’appello avrebbe dovuto essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c. Con la stessa richiamata pronuncia, le Sezioni unite avevano anche precisato che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, era suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto fosse stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza la possibilità di rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

ulteriori disposizioni (eccettuati gli artt. 438, comma 2, e 439 c.p.c.) che attengono al successivo svolgimento del giudizio di appello (e fino alla sua definizione) secondo il rito paradigmatico del processo del lavoro.

Ciò posto, si osserva che, nella sistematica del regime delle impugnazioni prefigurata dall'attuale codice di rito civile, l'appello si qualifica come il primo e più ampio mezzo appartenente alla categoria delle impugnazioni ordinarie e ad esso è assegnata la funzione di assicurare - quantomeno tendenzialmente - la garanzia piena della tutela delle posizioni soggettive delle parti, mediante l'attuazione del principio del "doppio grado di giudizio"<sup>9</sup>. In sostanza, l'appello è inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici<sup>10</sup>. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. "effetto devolutivo" (secondo il noto principio del *tantum devolutum quantum appellatum*) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.

L'individuazione dell'ambito dell'appello è da ritenersi incisivamente condizionata dalla scelta legislativa di aver voluto prevedere il radicale divieto di proposizione non solo di nuove domande, ma anche di nuove eccezioni, oltre a sancire l'ammissibilità molto limitata di nuovi mezzi di prova<sup>11</sup>, ragion per cui - in relazione alla nota contrapposizione che si rinvia nel dibattito dottrinale storicamente sviluppatosi sulla questione - si profila come maggiormente convincente la tendenza a privilegiare la ricostruzione della funzione del mezzo di impugnazione in esame non come *novum iudicium* ma come *revisio prioris instantiae*, definizione quest'ultima che è stata, peraltro, fatta propria dalla giurisprudenza, anche nella sua più recente elaborazione, tanto da potersi ritenere come dato ormai in essa consolidato.

Il giudizio di appello deve, perciò, essere descritto in termini di *revisio prioris instantiae* (anziché di *novum iudicium*), dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante (o

---

<sup>9</sup> In quest'ottica si afferma che l'espressione "grado" implica la configurazione di un'ulteriore cognizione della controversia destinata a sfociare in una pronuncia sostitutiva di quella adottata in prima istanza, nel mentre l'espletamento di un diverso mezzo di impugnazione ordinario (come, ad es., il regolamento di competenza) determina l'apertura di una "fase" ulteriore del processo. Diversamente, ancora, le impugnazioni straordinarie danno vita addirittura ad un nuovo e diverso procedimento che viene ad instaurarsi in seguito al passaggio in giudicato della sentenza gravata.

<sup>10</sup> In questo senso l'appello viene incasellato, dalla dottrina assolutamente prevalente ed in contrapposizione ai cosiddetti mezzi "a critica vincolata", nell'ambito dei mezzi di impugnazione "a critica libera" (essendone riconosciuta la sua esercitabilità per far valere, oltre che errori e vizi, anche la semplice ingiustizia del provvedimento impugnato). Anzi, alcuni orientamenti scientifici più recenti hanno inteso rilevare che l'appello è il solo mezzo di impugnazione proponibile anche indipendentemente dalla circostanza che si lamenti un vizio del provvedimento gravato, essendo formulabile anche da chi lamenti la sola sua ingiustizia, senza che, peraltro, ciò impedisca che con l'appello si possano, a maggior ragione, far valere *anche* gli eventuali vizi della decisione oggetto del gravame.

<sup>11</sup> Riconducendo all'emergenza di una loro effettiva indispensabilità in funzione della decisione della causa ovvero all'impossibilità della loro allegazione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alle parti interessate. Il ricordato divieto - salvi i casi appena enunciati - è stato esteso, a seguito della modifica del comma 3 dell'art. 345 c.p.c., apportata dall'art. 46, comma 18, della l. 18 giugno 2009, n. 69, anche all'allegazione delle prove cc.dd. precostituite, ovvero ai documenti.

dall'appellato in qualità di appellante incidentale) attraverso la prospettazione - e, quindi, la deduzione - di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di "ripetere" il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga "tutti" i punti già dibattuti in prima istanza. In altri termini, l'appello è strutturato come un mezzo di impugnazione a critica sì libera (poiché non è individuata nell'ordinamento una predeterminazione legislativa delle "tipologie" di censure ammesse avverso la sentenza di primo grado), ma comunque a cognizione vincolata dagli specifici motivi di impugnazione avanzati, perché la libertà di critica si "concretizza", al momento della proposizione dell'appello, nelle doglianze espressamente svolte, che delimitano le possibilità cognitive e decisorie nel processo di seconda istanza, il cui esito persegue, in ogni caso, un effetto sostitutivo della pronuncia gravata. La richiamata cognizione limitata va, dunque, intesa nel senso che il giudice di secondo grado non può condurre il suo esame su punti definiti in prima istanza e non oggetto di censura (e, perciò, idonei a passare in giudicato)<sup>12</sup>. In quest'ottica, la stessa dottrina afferma che il giudizio di impugnazione in generale - e quello d'appello, in particolare - ha un duplice oggetto: un "oggetto diretto", coincidente con la sentenza impugnata, di cui si chiede (comunque) l'eliminazione, ed un "oggetto indiretto" che si riconduce alla situazione giuridica sostanziale, in ordine alla quale si chiede la dichiarazione (della produzione) di un effetto giuridico diverso da quello determinato dalla sentenza impugnata.

Con specifico riferimento allo strumento dell'appello nella materia delle opposizioni ai provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, viene dai più ritenuto che - oltre alla espressa disciplina contenuta nelle richiamate disposizioni del processo proprio inerente alle controversie di lavoro - trovano applicazione, in modo integrativo, anche ulteriori riferimenti normativi riguardanti lo stesso rimedio nell'ambito del giudizio paradigmatico di cognizione, che si identificano essenzialmente con gli artt. 340 (dedicato all'istituto della riserva facoltativa di appello avverso le sentenze non definitive), 346 (concernente il regime della decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte), 353 e 354 (riguardanti rispettivamente le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado per ragioni di giurisdizione e competenza, nonché per altri motivi), 355 (in ordine ai provvedimenti conseguenti alla proposizione dell'incidente di querela di falso).

**L'appello si propone con ricorso<sup>13</sup> da depositarsi entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza che si intende gravare (ovvero**

---

<sup>12</sup> Ferma, però, restando la sua libertà di rilevare, affrontare e decidere questioni "nuove e differenti", anche d'ufficio ed al di là di eventuali iniziative di parte, rispetto a quelle concretamente oggetto del primo grado (ad es. perché ivi rimaste assorbite ovvero a seguito della - ove ancora possibile - introduzione di *nova*) e ciò perché al giudice di appello è - e continua ad essere - richiesta una nuova decisione sul merito della controversia.

<sup>13</sup> L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle modalità di proposizione dell'appello, è schierato secondo l'indirizzo in base al quale questa impugnazione deve essere formulata con le stesse forme relative al rito con il quale si è svolto ed è stato definito il giudizio di primo grado: ciò in ossequio al c.d. "principio dell'ultrattività del rito", che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova specifico riferimento nel fatto che il mutamento del rito con

quaranta, nel caso in cui la notifica abbia dovuto effettuarsi all'estero)<sup>14</sup> **presso la cancelleria del Tribunale (ove risulti gravata una sentenza del giudice di pace) del competente circondario o della Corte di appello (per il caso in cui sia impugnata una sentenza del Tribunale competente in primo grado), nel cui distretto trovasi la circoscrizione del Tribunale di prima istanza, i quali procedono all'intera trattazione (in uno all'eventuale istruzione) e alla conseguente decisione, nel contesto dell'udienza di discussione (art. 437 c.p.c.)**. La giurisprudenza<sup>15</sup> ha, peraltro, avuto modo, più volte, di sottolineare che rimane salva l'ipotesi che l'atto di appello, ancorché avanzato col rito diverso da quello applicato nel giudizio di prima istanza, abbia i requisiti di forma e di sostanza dell'atto di appello prescritto e, perciò, se il giudizio di primo grado si è svolto col rito del lavoro e l'appello risulta formulato con citazione, **l'appello è valido se la citazione è stata depositata nel termine previsto dall'art. 434, co. 2°, c.p.c.**, rimanendo, in tal modo, ugualmente conseguita la finalità della legge<sup>16</sup>.

E' stato anche chiarito<sup>17</sup> che il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme: pertanto, qualora una causa in materia di locazione sia stata trattata con il rito ordinario, l'atto di appello va proposto con citazione, a norma dell'art. 342 c.p.c., da notificare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza; ove, invece, l'appello sia stato proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempestività del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla controparte in una col provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.

---

cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (cfr. Cass. 3 settembre 1985, n. 4583; Cass. 9 marzo 1995, n. 2754 e Cass. 14 gennaio 2005, n. 682, in *Arch. loc. e cond.* 2005, 419).

<sup>14</sup>Ferma rimanendo anche, in questo tipo di controversie, l'applicabilità del termine lungo (ora) di sei mesi (con il fisiologico allungamento dovuto alla lasso temporale comprendente la sospensione feriale) di cui all'art. 327 c.p.c. (come modificato, da ultimo, con l'art. 46, co. 17°, della l. 18 giugno 2009, n. 69), per il caso in cui la sentenza di primo grado non venga notificata: esso decorre dalla pubblicazione della sentenza - coincidente con il suo deposito in cancelleria (e non con la relativa comunicazione) - rimanendo irrilevante allo scopo il momento della lettura del dispositivo (ove essa sia avvenuta disgiuntamente da quella della motivazione, in virtù del novellato art. 429, 1° co., c.p.c.) , la cui importanza emerge soltanto ai fini del decorso del termine utile per la formulazione dell'appello con riserva dei motivi (cfr. Cass. 11 settembre 1980, n. 5251; Cass. 18 gennaio 1986, n. 332; Cass. 20 marzo 1987, n. 2799).

<sup>15</sup> V., ad es., Cass. 21 marzo 1994, n. 2687 e Cass. 18 aprile 2006, n. 8947.

<sup>16</sup> Del resto, l'eventuale trattazione della causa in appello con rito ordinario invece che con rito speciale determina una semplice irregolarità che assume rilievo ai fini dell'impugnazione esclusivamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale incidente sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa: cfr., in proposito, nella giurisprudenza di merito, Trib. Messina 12 settembre 2005, in *Redaz. Giuffrè* 2007, e App. Milano, 4 febbraio 2006, in *Giur. mer.* 2006, 1926, cit. , nonché, nella più recente giurisprudenza di legittimità, Cass. 22 aprile 2010, n. 9530, e Cass. 26 maggio 2011, n. 11591.

<sup>17</sup> Cfr. Cass. 7 giugno 2011, n. 1229, e, di recente, Cass. 3 luglio 2014, n. 15272 nonché, da ultimo, Cass. 22 gennaio 2015, n. 1148.

L'atto introduttivo dell'impugnazione in questione avente la forma del ricorso<sup>18</sup> deve contenere gli elementi tipici (prescritti dall'art. 414 c.p.c.) di quello in base al quale si incardina il giudizio di prima istanza, con la necessaria aggiunta dell'"*indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza di fini della decisione impugnata*"<sup>19</sup>, come, ora, prescritto dal n. 2) del comma 1 dell'art. 434 c.p.c., inserito, da ultimo, ad opera dell'art. 54, comma 1, lett. c-bis) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134<sup>20</sup>. Secondo la nuova formulazione, dunque, è imposto che nel ricorso debbano essere indicati espressamente i capi della sentenza che si intendono impugnare (e, quindi, i passaggi motivazionali della stessa che sia assumono erronei) congiuntamente all'indicazione delle norme che si ritengono violate ed alle ragioni dei dedotti errori e della loro incidenza, causalmente detreminante, sulla sentenza oggetto di gravame<sup>21</sup>.

La prevalente dottrina ritiene che, nell'ipotesi in cui si prospettino vizi che incidono sul ricorso in appello, la disciplina prevista nell'art. 164 c.p.c. (come introdotta dalla l. n. 353 del 1990 e succ. modif ed integr.) comporta che i vizi riguardanti la *vocatio in ius* siano sanabili anche nel caso in cui sia decorso il termine per l'appello, operando i relativi effetti *ex tunc*, mentre tale possibilità non è configurabile con riferimento ai vizi che coinvolgono l'*editio actionis*, la cui sanatoria scatta *ex nunc*.

**Con il deposito del ricorso si verifica anche la costituzione dell'appellante<sup>22</sup>**, il quale deve, di regola, produrre anche il proprio fascicolo

---

<sup>18</sup> In una particolare situazione processuale è stata ritenuta (cfr. Cass. 26 marzo 2015, n. 6063, in *Arch. giur. circ. sin.*, 2015, 632) ammissibile l'impugnativa cumulativa proposta con unico atto avverso diverse sentenze allorché i relativi procedimenti, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte, dipendano per intero dalla soluzione tra le stesse parti di un'identica questione di diritto, quale, nella fattispecie, una ripetuta condotta di omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente ai sensi dell'art. 126 bis, cod. strada, potendo la decisione di una delle due cause produrre l'effetto di giudicato rispetto all'altra.

<sup>19</sup> Il cui difetto comporta inammissibilità dell'appello: cfr. Cass. 22 febbraio 1995, n. 2012 e Cass., Sez. Un., 12 marzo 2003, n. 3602.

<sup>20</sup> E' stato, opportunamente, precisato (cfr. Cass. 1° dicembre 2009, n. 25281) che nel rito del lavoro, il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell'atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 c.p.c., poiché la previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato, e, dall'altro, non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento - e, quindi, anche nel giudizio di appello - tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso.

<sup>21</sup> Per una prima applicazione del novellato disposto dell'art. 434 c.p.c. v. App. Salerno, 1° febbraio 2013, n. 139, in *Giusto proc. civ.* 2013, 481 e segg., con nota di G. Scarselli.

<sup>22</sup> Il quale, come il ricorrente in primo grado, non può, perciò, risultare mai contumace. E' appena il caso di rilevare che, nel rito in esame, l'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine per impugnare, mentre la notifica di esso e dell'inerente decreto di fissazione dell'udienza costituisce un elemento, esterno alla fattispecie introduttiva del giudizio di secondo grado, attraverso il quale si realizza la *vocatio in ius*; pertanto la mancanza o la nullità di tale notifica non comporta inammissibilità od improcedibilità del gravame, ma (ove non sanata dalla costituzione dell'appellato) determina soltanto la

relativo al giudizio di primo grado unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata<sup>23</sup>.

**Depositato il ricorso<sup>24</sup>, l'art. 435 c.p.c. contempla un meccanismo di incardinamento del contraddittorio essenzialmente omologo rispetto a quello del giudizio di primo grado:** invero il presidente procede, entro cinque giorni, alla fissazione - unitamente alla nomina del giudice relatore (alla stregua della collegialità dell'organo) - dell'udienza di discussione non oltre il termine di sessanta giorni<sup>25</sup>. Quindi è previsto l'obbligo di notificazione del ricorso e del pedissequo decreto entro dieci giorni a cura dell'appellante, con l'individuazione di un intervallo di almeno venticinque giorni tra la data della notificazione e quella dell'udienza; per il caso in cui la notifica debba essere compiuta all'estero, l'udienza va fissata non oltre ottanta giorni, e il relativo intervallo deve essere di sessanta.

E' incontrovertito che il termine di dieci giorni, contemplato dall'art. 435, co. 2°, c.p.c. si caratterizza come termine ordinatorio<sup>26</sup>, onde la sua inosservanza non comporta improcedibilità dell'appello se siano rispettati i termini di comparizione previsti dalla stessa disposizione normativa. Si è, in proposito, chiarito<sup>27</sup> che nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dall'art. 435, co. 2°, c.p.c., per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempre che, come precisato dalla Corte Cost., con ordinanza n. 60 del 2010, resti garantito all'appellato uno "spatium deliberandi" non inferiore a quello legale prima dell'udienza di discussione affinché questi possa approntare le sue difese, e purché non vi sia incidenza alcuna del

---

necessità della fissazione di una nuova udienza e della rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291, co. 1°, c.p.c.: cfr. Cass. 18 marzo 1993, n. 3226; Cass. 12 maggio 1993, n. 5401.

<sup>23</sup>In proposito la prevalente giurisprudenza ha ritenuto che il deposito del fascicolo dell'appellante e della sentenza appellata non è propriamente necessario, siccome la sua omissione può eventualmente comportare il rigetto del gravame nel merito per difetto di prova, se non emergente *aliunde*, salva, peraltro, l'esercitabilità, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., del potere officioso di ordinare all'appellante il deposito predetto, con la conseguenza che, qualora tale onere rimanga inadempito, il giudice di appello deve, persistendo la mancanza della documentazione necessaria ai fini della decisione, per l'appunto rigettare nel merito l'impugnazione: cfr. Cass. 18 maggio 1989, n. 2379 e Cass., Sez. Un., 28 febbraio 1992, n. 2438, nonché Cass. 12 dicembre 2000, n. 15672, in *Rass. loc. e cond.*, 2001, 249, con annotazione di M. Faggiano.

<sup>24</sup> L'intempestività dell'appello comporta inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: v. Cass. 19 marzo 1990, n. 2260.

<sup>25</sup>E' pacifico che i richiamati termini di cinque giorni per l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione in sede di appello e di sessanta giorni oltre il quale non andrebbe individuata la stessa udienza non sono né perentori né propriamente ordinatori, riguardando l'ufficio e non le parti, e, in ogni caso, il loro rispetto non incide sulla validità e sulla procedibilità dell'appello: cfr. Cass. 29 maggio 1986, n. 3652. Occorre, però, chiarire che la fissazione di un'udienza in un termine inferiore a sessanta giorni, se si risolve nella violazione del termine a difesa, comporta nullità del decreto presidenziale e la sua derivante rinnovabilità ai sensi degli artt. 162 e 354, ult. co., c.p.c.

<sup>26</sup> V., da ultimo, Cass. 21 settembre 2015, n. 18473.

<sup>27</sup> Cfr. Cass. 30 dicembre 2010, n. 26489, e, da ultimo, Cass. 31 maggio 2012, n. 8685. La relativa questione di costituzionalità riproposta è stata, peraltro, dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 253 del 2012.

comportamento della parte, in mancanza di differimento dell'udienza, sulla ragionevole durata del processo.

A seguito dell'intervento della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 15 del 14 gennaio 1977<sup>28</sup>, il deposito del decreto presidenziale deve essere comunicato all'appellante ed è da tale comunicazione che decorre il termine per la notificazione all'appellato<sup>29</sup>.

L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissata<sup>30</sup>, depositando in cancelleria il proprio fascicolo<sup>31</sup> unitamente ad apposita memoria difensiva, nella quale deve essere ricompresa la dettagliata esposizione di tutte le sue difese.<sup>32</sup>

Il contenuto minimo riconducibile alla memoria difensiva è quello ascrivibile ad una replica avverso i motivi di impugnazione che l'art. 434 c.p.c. impone all'appellante di specificare nel suo ricorso; le attività precluse, se non svolte tempestivamente, comprendono, oltre all'indicazione dei nuovi mezzi di prova e delle questioni nuove in punto di fatto che risultino ammissibili e all'appello incidentale, la riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte dalla sentenza appellata ai sensi dell'art. 346<sup>33</sup>.

In particolare l'appello incidentale<sup>34</sup> - anche se autonomo (ovvero relativo a capi diversi da quelli investiti dall'appello principale e con essi non in rapporto di connessione o di dipendenza) - deve contenere i motivi specifici su cui si fonda<sup>35</sup>

---

<sup>28</sup>In *Foro it.*, 1977, I, 258.

<sup>29</sup>La giurisprudenza ha puntualizzato che la nullità per mancata comunicazione del deposito del provvedimento presidenziale all'appellante è sanata per raggiungimento dello scopo e per convalidazione successiva dalla circostanza che questi abbia partecipato all'udienza stessa senza rilevare il vizio della mancata comunicazione: cfr. Cass. 14 aprile 1986, n. 2637, in *Foro it.*, 1986, I, 1849. E' stato, altresì, puntualizzato che, in difetto di comunicazione dello stesso decreto, permane l'effetto preclusivo del giudicato conseguente al deposito, che non perde efficacia se non allorché, disposta dal collegio la rifissazione dell'udienza di discussione e comunicati all'appellante ricorso, decreto e verbale di udienza, lo stesso ometta la notificazione all'appellato o esegua una notificazione nulla od inesistente, senza che intervenga una valida sanatoria del vizio, come, almeno con riguardo alla nullità, la costituzione dell'appellato o la rinnovazione ex art. 291c.p.c.: v. Cass. 23 febbraio 1994, n. 1807.

<sup>30</sup>La giurisprudenza consolidata ha rilevato che, ai fini del computo del richiamato termine, si debba computare, procedendo a ritroso, il *dies a quo* ma non il *dies ad quem*: cfr. Cass. 8 maggio 1987, n. 4276 e Cass. 15 ottobre 1996, n. 6057.

<sup>31</sup>Peraltro al suo mancato deposito non sono ricondotte apposite sanzioni, sicché si ritiene che all'appellato, come all'appellante, compete la sola facoltà di produzione.

<sup>32</sup>In considerazione della natura ordinatoria del termine di dieci giorni, si ammette la costituzione tardiva dell'appellato, pur operando le previste preclusioni, con riguardo al contenuto eventuale proprio della memoria difensiva.

<sup>33</sup>A questo proposito si rileva che non si prospetta sufficiente il generico rinvio nella memoria difensiva alle domande presentate e alle eccezioni sollevate dinanzi al primo giudice, ma è necessario reiterare espressamente le domande respinte (salvo che per queste ultime occorra proporre appello incidentale) o rimaste assorbite, le eccezioni disattese o non esaminate.

<sup>34</sup>Va segnalato che in giurisprudenza è stato opinato che l'atto introduttivo di autonomo giudizio, che sia munito di tutti i requisiti della memoria di cui all'art. 436, e che sia stato depositato in cancelleria prima di ogni altro atto della parte appellata-appellante incidentale ed entro il termine di decadenza di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, è ammissibile come appello incidentale, previa riunione all'appello principale: v. Cass. 18 marzo 1992, n. 3384.

<sup>35</sup>Proprio perché gli elementi contenuti nella previsione del comma 1 dell'art. 434 c.p.c., ai nn. 1 e 2, sono configurati quali specificazione necessaria dei motivi di appello, deve ritenersi che - allorché si

e, una volta inserito nella memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata, l'art. 436, co. 3°, c.p.c. impone che quest'ultima sia notificata alla controparte, a cura dell'appellato<sup>36</sup> almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione<sup>37</sup>.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal c.p.c., con riguardo al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, con la conseguente estensibilità ad esse anche del disposto di cui all'art. 438 c.p.c.: pertanto, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello<sup>38</sup>.

Anche l'udienza di discussione presenta le essenziali caratteristiche già evidenziate con riferimento al giudizio di primo grado, salve le eccezioni riconducibili alla composizione del giudice di appello, alla mancata previsione dell'obbligatorietà della comparizione personale delle parti e al difetto di ogni possibilità di mutamento e di precisazione delle domande.

L'inammissibilità di domande nuove<sup>39</sup> in appello va dichiarata d'ufficio e si prospetta irrilevante anche l'eventuale accettazione della controparte<sup>40</sup>; la giurisprudenza<sup>41</sup> è, inoltre, consolidata nel ritenere che, al di là della perentorietà del testo adottato dell'art. 437 c.p.c., sono vietate le eccezioni non rilevabili d'ufficio (cc.dd. "in senso stretto"), mentre non incorrono nel previsto divieto le eccezioni di rito rilevabili d'ufficio e non precluse in primo grado, le c.d. mere difese di merito (o eccezioni "in senso lato", corrispondenti alle semplici contestazioni dei fatti costitutivi), nonché le eccezioni di merito rilevabili d'ufficio, anche se fondate su fatti non allegati nel corso del giudizio di primo grado o, a maggior ragione, sopravvenuti nel corso del giudizio.

---

sancisce che anche l'appello incidentale deve fondarsi su motivi specifici – il loro contenuto debba rispettare la configurazione prevista, in via generale, dallo stesso art. 434 c.p.c. .

<sup>36</sup>E non dell'ufficio, come è invece previsto per il giudizio di primo grado dall'art. 418 c.p.c., con riferimento alla proposizione della domanda riconvenzionale.

<sup>37</sup> La giurisprudenza ha posto in luce che il solo termine perentorio - sufficiente a salvare dalla decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale - è quello del deposito della memoria: cfr. Cass. 4 ottobre 1996, n. 8707, in *Giur. it.*, 1998, I, 464, nonché Cass. 6 dicembre 2000, n. 15482, in *Mass.*, 2000, e Cass. 3 agosto 2005, n. 16236.

<sup>38</sup> Cfr., da ultimo, Cass. 12 febbraio 2015, n. 2816, e Cass. 17 settembre 2015, n. 18226.

<sup>39</sup>Con l'eccezione di quelle previste nell'art. 345, co. 1°, applicabile anche al rito speciale del lavoro, oltre che di quelle aventi carattere restitutorio dipendenti dall'esecuzione della sentenza di primo grado. In giurisprudenza cfr., sul tema, da ultimo, Cass. 10 aprile 2001, n. 5349, in *Rass. loc. e cond.*, 2001, 241, con annotazione di C. Montesanto.

<sup>40</sup>V., ad es., Cass. 21 gennaio 1987, n. 546.

<sup>41</sup>Cfr., *ex multis*, Cass. 5 marzo 1986, n. 1438; Cass. 4 aprile 1989, n. 1625; Cass. 30 marzo 1987, n. 3080.

Il co. 2° dell'art. 437 cit. esclude l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, tranne che del giuramento estimatorio e di quello decisorio, salvo che giudice del gravame, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione<sup>42</sup>.

In termini sintetici la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti sostengono che, in linea generale, i mezzi di prova nuovi rilevanti in proposito sono quelli che hanno ad oggetto un fatto nuovo in quanto non allegato in primo grado o che consistono in mezzi istruttori diversi rispetto a quelli già precedentemente utilizzati<sup>43</sup>.

La stessa giurisprudenza<sup>44</sup> ha, inoltre, chiarito che il giudizio di indispensabilità - frutto dell'esercizio di un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità - possa essere manifestato anche implicitamente, attraverso la disposta utilizzazione dei mezzi di prova, ovvero mediante la decisione della causa senza disporla.

Per molto tempo (fino al 2005) si era ritenuta, ricorrentemente, consentita la produzione di nuovi documenti nel grado di appello, senza che la stessa dovesse rimanere assoggettata ad un giudizio di effettiva indispensabilità, sul presupposto che il divieto previsto in via generale dal menzionato art. 437 attenesse alle prove costituenti e non a quelle documentali (di carattere precostituito), la cui allegazione non era idonea a pregiudicare le esigenze di celerità e di concentrazione del processo.

Successivamente, le Sezioni unite, con la fondamentale sentenza 20 aprile 2005, n. 8202<sup>45</sup> hanno determinato il mutamento del pregresso orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario, stabilendo la piena equiparazione del potere di produzione documentale a quello della deduzione dei mezzi di prova costituenti. In particolare, con tale pronuncia, seguita da molte altre decisioni<sup>46</sup> (con il conseguente consolidamento del nuovo indirizzo tracciato), le suddette Sezioni unite hanno statuito - sulla precondizione che, nel rito del lavoro (e, corrispondentemente, anche in quello locatizio), l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, comportano la

---

<sup>42</sup>La valutazione di indispensabilità rilevante in merito concerne, essenzialmente, la sufficienza del materiale probatorio rispetto ai fatti principali costitutivi dedotti dalla parte, ed è preventiva rispetto alla valutazione di rilevanza che riguarda l'idoneità a dimostrare il fatto dedotto.

<sup>43</sup>La giurisprudenza ha specificato che non sono comunque mai ammissibili prove sulle quali si sia già verificata decadenza (v. Cass. 11 febbraio 1995, n. 1509, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 132, nonché Cass. 17 agosto 2000, n. 10902, in *Mass.*, 2000), ma, se questa non è intervenuta, sono ammissibili anche le prove già ammesse in primo grado e non esperite (cfr. Cass. 12 luglio 1995, n. 7611, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 364). Per contro, in forza del principio di unità ed infrazionabilità della prova applicabile anche alle controversie di lavoro e locatizie, non è consentita la riproposizione in appello di una prova già esaurita o la deduzione di una prova diretta a completare o modificare o contraddire quella già espletata in primo grado: cfr. Cass. 22 febbraio 1985, n. 1538 e Cass. 4 marzo 1987, n. 2285. Peraltro la stessa giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass. 28 agosto 2002, n. 12629) ha precisato che la presunzione di rinuncia delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte espressamente nell'atto di appello, di cui all'art. 346 c.p.c., non trova applicazione - anche nel rito del lavoro - con riguardo alle istanze istruttorie, quando sia stata impugnata "in toto" la sentenza.

<sup>44</sup>Ccfr. Cass. 4 ottobre 1995, n. 10406 e Cass. 16 maggio 1990, n. 4239.

<sup>45</sup>Edita in *Foro it.* 2005, I, 2719 e segg., con nota di M.C. Cea.

<sup>46</sup>Cfr., ad es., Cass. 14 marzo 2006, n. 5465; Cass. 12 maggio 2006, n. 11039, e, da ultimo, Cass. 2 febbraio 2009, n. 2577.

decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi - che la produzione stessa può essere ammessa, in via successiva, solo se risulti giustificata dal tempo della formazione dei documenti medesimi o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad es., a seguito di domanda riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). Con tale risolutivo arresto giurisprudenziale, le Sezioni unite del 2005 hanno sancito che la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello, pur specificando che il ricostruito rigoroso sistema di preclusioni trova un temperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, co. 2°, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. In definitiva, secondo l'avviso delle richiamate Sezioni unite, le produzioni dei documenti nel rito del lavoro (e locativo) devono essere, di norma, contestuali al tempestivo deposito degli atti introduttivi costitutivi (nei quali devono essere indicati), mentre l'eccezionale produzione tardiva è consentita, anche in appello, solo in due ipotesi: a) quando il documento sia di formazione successiva rispetto alla proposizione del ricorso iniziale; b) quando lo stesso sia di formazione antecedente, ma la produzione in giudizio si giustifichi solo per effetto dello sviluppo assunto successivamente dalla dinamica processuale<sup>47</sup>.

Fisiologicamente - quando non si prospetta la necessità di assumere, in via eccezionale, mezzi di prova - alla prefissata udienza di discussione il giudice designato procede alla relazione della causa, al cui esito, una volta che i difensori hanno proceduto alla relativa trattazione orale indicando le loro richieste finali appositamente verbalizzate<sup>48</sup>, il giudice pronuncia sentenza, provvedendo - come nel giudizio di primo grado - a dare immediata lettura contestuale del

---

<sup>47</sup> V., sul punto, Cass. 9 marzo 2009, n. 5642, in *Foro it.* 2009, I, 2093 e segg., con nota di G. Massetani. Nel senso adesivo all'orientamento tracciato dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 8203 e 8202 del 2005, secondo cui la vigenza nel nostro ordinamento di un sistema di preclusioni, rispondendo al principio della ragionevole durata del processo, impedisce l'ingresso incondizionato di prove documentali in appello, cfr. M. Bove, *Sulla produzione di nuovi documenti in appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2006, 303 e segg., nonché G. Ruffini, *Produzione ed esibizione di documenti*, in *Riv. dir. proc.* 2006, 434 e segg. . Tuttavia, le Sez. Un., con la recente sentenza n. 10790 del 4 maggio 2017, hanno statuito che nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (ma con riferimento al testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il quale, però, corrispondeva al testo ancora attualmente vigente dell'art. 437, comma 2, c.p.c.), quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

<sup>48</sup> Occorre evidenziare che il giudice d'appello non può, per il disposto dell'art. 437 c.p.c., pronunciare comunque sentenza se non sentiti i difensori delle parti, il che implica che detto giudice, dopo la relazione, deve, in ogni caso, ammettere le parti alla discussione orale del merito della causa, salva rinuncia espressa dei rispettivi procuratori; cfr. Cass. 26 maggio 2000, n. 6979, in *Mass.*, 2000.

dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ovvero, nei casi di particolare complessità della controversia, limitarsi a leggere pubblicamente il solo dispositivo, con riserva del deposito della sentenza integrale (completa di motivazione) in un termine successivo non superiore a sessanta giorni (che deve essere già fissato nel dispositivo stesso); rimane salva la possibilità, anche in appello, di applicare le modalità del differimento di cui all'art. 429, co. 2° , c.p.c. <sup>49</sup>, previa concessione del termine per il deposito di note difensive.

Nell'eventualità in cui, invece, vengano ammessi con ordinanza nuovi mezzi di prova<sup>50</sup>, il giudice d'appello fissa la nuova udienza per il loro esperimento entro il termine - pacificamente ordinatorio - di venti giorni, cui segue la celebrazione della discussione e la definizione del processo di appello nei modi poc'anzi rappresentati.

La sentenza di appello completa di motivazione viene - nei casi di lettura contestuale di quest'ultima con il dispositivo - depositata immediatamente in cancelleria o, in alternativa, versandosi nell'ipotesi di cause di particolare difficoltà, nel termine fissato dallo stesso collegio nel dispositivo (di cui deve essere, comunque, data immediata lettura). La sentenza di appello, nell'ambito del rito speciale del lavoro (al quale si conforma il procedimento locatizio) si atteggia ordinariamente come una statuizione di merito e, alla stregua dei principi generali, è sostitutiva delle sentenze di primo grado anche quando si sia verificata in tal sede una nullità, salvo che nei casi contemplati dagli artt. 353 e 354 c.p.c., nei quali il giudizio si conclude con sentenza di annullamento e di contestuale rimessione della causa al giudice di prima istanza.

Deve, inoltre, essere emessa sentenza di mero rito al fine di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e dell'intero procedimento quando il primo giudizio non poteva essere promosso (come nell'ipotesi di difetto di "*legitimitas ad processum*" o di invalidità assoluta del ricorso introduttivo<sup>51</sup>) o proseguito (in virtù dell'emergenza di una causa di estinzione erroneamente non dichiarata dal giudice di primo grado); va emanata sentenza di mero rito pure nell'ipotesi di

---

<sup>49</sup>Il mancato richiamo al 3° co. dello stesso art. 429 c.p.c., da parte del 1° co. dell'art. 2, comma 1, dell'art. 2 del d. lgs. n. 150/2011, si giustifica per la sua inapplicabilità ontologica alle controversie in materia di sanzioni amministrative.

<sup>50</sup> E' rilevante osservare come - secondo il recente avviso della giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854) - nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "*revisio prioris instantiae*" in "*iudicium novum*", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario.

<sup>51</sup> Le Sez. Un. della Corte di Cassazione - con la sentenza 21 marzo 2001, n. 122 (in *Dir. e giustizia*, 2001, n. 14, 48 e segg.) - hanno, peraltro, stabilito che nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice di appello che rilevi la nullità dell'introduzione del giudizio di prima istanza, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 415, co. 5°, c.p.c., non può dichiarare la nullità e rimettere la causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta ipotesi né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, né alcuna degli altri casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354, co. 1°, c.p.c.), ma deve trattenere la causa, e previa ammissione dell'appellante ad esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato, decidere nel merito.

nullità dell'atto di appello, o di sua inammissibilità ovvero di estinzione del relativo procedimento, con la conseguenza che nelle ultime due eventualità si verifica il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (effetto che si concretizza anche nel primo caso allorquando siano decorsi i termini per appellare).

A questo punto occorre evidenziare che, per effetto dell'art. 54, comma 1, lett. d), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, è stato introdotto nel corpo del codice di rito civile – nell'ambito del libro III – titolo IV – capo I – sezione II (in cui sono disciplinate le controversie di lavoro) – **il nuovo articolo 436 bis**, il quale dispone che **"all'udienza di discussione si applicano gli articoli 348 bis e 348 ter"**, al loro volta inseriti, con riferimento all'appello ordinario, dall'art. 54, comma 1, lett. a) della suddetta legge n. 134 del 2012, dedicati rispettivamente alla inammissibilità dell'appello e alla pronuncia su tale inammissibilità, contenenti la innovativa disciplina sul c.d. "filtro in appello".

E', quindi, indubbio che queste nuove disposizioni, per effetto del richiamo generale contenuto nel co. 1° dell'art. 2 del d. lgs. n. 150 del 2011 (fatte salve le eccezioni ivi previste), si applichino – in difetto di un successivo intervento legislativo che lo impedisca e ravvisato anche che non si profilano ragioni di incompatibilità – anche alle controversie in tema di opposizioni a sanzioni amministrative<sup>52</sup>.

Tali disposizioni normative sono divenute applicabili ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della citata legge di conversione e, quindi, dall'11 settembre 2012.

Secondo il combinato disposto di queste due norme il nuovo appello deve considerarsi sottoposto ad una specie di filtro, nel senso che l'atto introduttivo di tale impugnazione è soggetto ad una preliminare valutazione circa la ragionevole probabilità di accoglimento, con la conseguenza che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile con ordinanza non reclamabile quando – per l'appunto - non presenta un contenuto tale in base al quale si possa evincere una ragionevole probabilità di essere accolto.

Pertanto, alla stregua della lettera del nuovo art. 348 bis c.p.c., deve evidenziarsi che, al di fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione va dichiarata inammissibile dal giudice competente allorquando non presenti una ragionevole probabilità di essere accolta<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> In dottrina si è, peraltro, sostenuto che l'estensione del vaglio preliminare in questione all'appello in materia di lavoro (e controversie "quoad processum" assimilate) appare, da un punto di vista sistematico, discutibile, non emergendo particolari vantaggi sul piano della tempistica processuale dall'assoggettare ad un controllo preliminare di fondatezza il gravame nelle cause di lavoro, poiché la decisione, in entrambi i casi, dovrebbe intervenire nell'ambito di quell'unica udienza prevista per lo svolgimento e l'esaurimento del giudizio di appello laburistico.

<sup>53</sup> Per le prime applicazioni di questa norma v., ad es., App. Roma, ord. 30 gennaio 2013; App. Roma, ord. 23 gennaio 2013 e App. Roma, ord. 11 gennaio 2013 (edite in *Riv. dir.proc.* 2013, 711-715, con nota cit. di A. Panzarola), alla stregua delle quali la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, legittimante la sua declaratoria di inammissibilità, si risolve, in sostanza, nella verifica della sua manifesta infondatezza. Nella dottrina prevale la tesi che il presupposto previsto dal co. 1° dell'art. 348 bis c.p.c. debba consistere nella sussistenza di un "fumus boni iuris" rafforzato dalla valutazione della

Tale previsione – per espressa eccezione contenuta nel co. 2° dello stesso art. 348 bis c.p.c. – non si estende alle cause in cui è obbligatoria la presenza del pubblico ministero e nel grado di appello relativo ad ordinanza decisoria conclusiva di rito sommario di cognizione.

Sul piano procedimentale, quindi, all'udienza di discussione (corrispondente, nel rito ordinario, a quella prevista dall'articolo 350 c.p.c.), il giudice dell'appello, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara – ove ricorra il presupposto previsto dal co. 1° dell'art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità dell'appello, provvedendovi con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi<sup>54</sup>.

E' importante, inoltre, rimarcare che quando viene pronunciata l'inammissibilità per la predetta ragione, avverso il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360 c.p.c., ricorso per cassazione. In tale ipotesi, il termine per la formulazione di detto ricorso in sede di legittimità decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità.

L'ordinanza di inammissibilità è, peraltro, adottabile solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 c.p.c. ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348 bis c.p.c.; in difetto di tale condizione, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Deve, inoltre, sottolinearsi come – con la previsione contenuta nel co. 4° del nuovo art. 348 ter c.p.c. – il legislatore abbia inteso introdurre anche un'ulteriore limitazione alla proposizione del ricorso per cassazione, stabilendo che, qualora la pronuncia di inammissibilità sia risultata fondata sulle stesse questione di fatto già poste a base della decisione di primo grado, l'impugnazione in sede di legittimità potrà ritenersi ammessa solo per i motivi contemplati ai nn. 1), 2), 3) e 4) del co. 1° dell'art. 360 c.p.c., con esclusione, perciò, della doglianza inserita al n. 5). Il 5° comma dello stesso art. 348 ter prevede, infine, che la disposizione appena ricordata del comma precedente si applica – al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 348 bis, co. 2°, lett. a) – anche con riferimento al ricorso per

---

probabilità di accoglimento di uno o più motivi del gravame. Per un panorama scientifico sull'argomento v. R. Poli, *op. cit.*, spec. 132-136.

<sup>54</sup> Si ricorda che le Sez. Un., con la sentenza n. 1914 del 2 febbraio 2016, hanno stabilito – quanto al regime di impugnabilità di tale provvedimento di inammissibilità – i seguenti principi: 1) la decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l'art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti; 2) l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso; 3) l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

cassazione formulato avverso la sentenza di appello confermativa della decisione di prime cure.

Quanto al contenuto – in generale - della sentenza, deve essere ovviamente adattato alle particolarità tipiche della pronuncia di appello, con la quale si può provvedere al rigetto dell'impugnazione con conferma della statuizione di primo grado, o al suo accoglimento totale o parziale, con la riforma integrale o in parte della sentenza oggetto di impugnazione. Naturalmente, **il contenuto sostanziale della sentenza di seconda istanza varierà in funzione delle istanze accolte**, potendosi così, ad esempio, pervenire all'annullamento totale della sanzione in riferimento alla quale il giudice di primo grado aveva, invece, ritenuto di rigettare l'opposizione dell'ingiunto o viceversa al rigetto dell'opposizione per il caso in cui il giudice di prime cure era giunto ad annullare la sanzione opposta. A questo riguardo trova applicazione anche in sede di appello la disposizione prevista per l'esito decisorio in primo grado, alla stregua della quale il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non emergano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (ovvero del destinatario della sanzione amministrativa).

## **2. Gli altri provvedimenti impugnabili con l'appello**

Come si è visto, dunque, **in virtù dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2011, la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ordinaria in primo grado è, ora, pacificamente impugnabile con l'appello da proporsi nelle forme del processo del lavoro, mentre la decisione di secondo grado rimane assoggettata al ricorso per cassazione.**

A seguito della sopravvenuta applicabilità degli artt. 6 e 7 del citato d. lgs. n. 150/2011 (ma già prima ciò accadeva per effetto dell'intervento innovativo apportato dall'art. 26, comma 1, del citato d.lgs. n. 40 del 2006) **anche l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto** (in precedenza contemplata dal comma 5 dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981) **è dichiarata espressamente impugnabile con il rimedio dell'appello** (v. il comma 10, lett. b), del cit. art. 6 e il comma 9, lett. b), dell'art. 7).

Nell'attuale sistema normativo questa ordinanza, idonea a definire il giudizio di primo grado nella ricorrenza degli inerenti presupposti (e quindi, equiparabile ad una sentenza), è, quindi, suscettibile di appello<sup>55</sup> in seconda istanza, con l'attribuzione al giudice di secondo grado di tutti i poteri che gli sono propri, ragion per cui, qualora esso rilevi l'insussistenza delle condizioni per farvi luogo, potrà procedere, previa revoca dell'ordinanza impugnata, ad un completo esame riguardante la fondatezza o meno dell'opposizione formulata in primo grado, decidendola nel merito (a meno che non si prospettino altri impedimenti pregiudiziali od ostacoli preliminari alla sua definizione in tal senso).

Come si è già evidenziato, a seguito dell'entrata in vigore del c. lgs. n. 150 del 2011, **il provvedimento con cui viene acclarata la tardività – con conseguente inammissibilità – dell'opposizione a sanzione amministrativa deve essere adottato (previa instaurazione del contraddittorio) nella forma della sentenza** (v., rispettivamente, il comma

---

<sup>55</sup> V., con riferimento al regime processuale previgente, Cass. 24 novembre 2009, n. 24748 (ord.).

10, lett. a), dell'art. 6 e il comma 9, lett. a), dell'art. 7). **Da ciò consegue la pacifica assoggettabilità di detta sentenza al regime impugnatorio ordinario dell'appello**, il cui giudice, in caso di accertata tempestività della proposizione del ricorso in primo grado, è tenuto a sindacare direttamente le ragioni di rito e di merito poste a fondamento della domanda oppositiva originaria (e riproposte con il gravame) in funzione dell'assunzione della decisione di secondo grado (esulandosi, anche in tal caso, da una delle tassative ipotesi enucleate negli artt. 353 e 354 c.p.c., che prevedono i casi di rimessione al giudice di primo grado).

## **SINTESI A DOMANDA E RISPOSTA**

### **1. Qual è il rimedio impugnatorio ordinario che si può far valere avverso la sentenza di primo grado? E quali sono i termini e le forme da rispettare?**

Pur non risultando prevista – negli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150/2011 - alcuna specifica disciplina riferibile al regime delle impugnazioni, si ritiene, pacificamente, che, in virtù del disposto generale di cui all'art. 2 dello stesso d. lgs., debba trovare applicazione il regime proprio delle impugnazioni contemplato con riferimento alle controversie di lavoro e che, quindi, il rimedio impugnatorio ordinario della sentenza di primo grado si identifica con l'appello, con esclusione delle sole norme del relativo rito indicate espressamente come inapplicabili, ovvero gli artt. 433, 438, comma 2, e 439 c.p.c..

L'appello si propone con ricorso da depositarsi entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza che si intende gravare (ovvero quaranta, nel caso in cui la notifica abbia dovuto effettuarsi all'estero), salva l'applicazione del c.d. "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., nell'eventualità in cui la sentenza impugnabile non sia stata preventivamente notificata. La costituzione delle parti avviene secondo le norme del rito del lavoro.

### **2. In quali altri particolari casi si può proporre appello?**

Nel nuovo regime normativo sia l'ordinanza di convalida del provvedimento amministrativo sanzionatorio opposto che la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione devono sottostare al rimedio impugnatorio dell'appello.

### **3. Come è, a sua volta, impugnabile la sentenza emessa all'esito del giudizio di appello?**

La sentenza adottata all'esito del giudizio di appello è ordinariamente impugnabile con ricorso per cassazione, secondo la disciplina propria dello stesso come prevista dal codice di rito civile.

## **APPENDICE**

## **RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE (PER MASSIME) SUGLI ARTT. 6 E 7 DEL D. LGS. N. 150/2011**

Sez. U - , **Sentenza n. [22080](#)** del 22/09/2017 (v. nota in calce alla presente rassegna)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Opposizione avverso cartella per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Denuncia dell'omessa conoscenza dell'atto presupposto - Rimedio esperibile - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità.

L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.

Sez. 6 - 2, **Sentenza n. [18805](#)** del 26/09/2016

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Violazione del codice della strada - Opposizione - Appello - Notifica del gravame ad autorità diversa da quella costituita in primo grado - Nullità - Condizioni.

In tema opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, ove il Prefetto deleghi l'amministrazione comunale a partecipare al relativo giudizio e la sentenza di primo grado erroneamente indichi quest'ultima quale parte dal lato passivo, senza riferimento alcuno a detto rapporto di delega, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'autorità delegata anziché di quella delegante deve ritenersi nulla e non inesistente, siccome eseguita nei confronti di soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa e giustificata da errore indotto dall'ufficio.

Sez. 6 - 2, **Sentenza n. [16853](#)** del 09/08/2016

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Deposito dei documenti connessi all'impugnazione - Termine ex art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Natura - Ordinatoria - Deposito di altri documenti - Termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c.

In tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione.

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. [15809](#)** del 29/07/2016

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Opposizione a ingiunzione per inottemperanza dell'ordine di precettazione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ingiunzione emessa per inottemperanza dell'ordine di precettazione del lavoratore in sciopero rientra nella competenza del giudice di pace, in quanto la disposizione violata riguarda la tutela degli utenti dei servizi pubblici essenziali e non la tutela del lavoro, quest'ultima appartenente alla competenza del tribunale.

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. [15143](#)** del 22/07/2016

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - Fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Cartelle di pagamento per sanzioni amministrative da violazione di norme del codice della strada - Opposizione - Competenza del giudice di pace.

L'opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pur se qualificabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 6, commi 3 e 7, del d.lgs n. 150 del 2011.

Sez. 3, **Sentenza n. [12412](#)** del 16/06/2016

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - Esecuzione esattoriale - Crediti da mancato pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada - Omessa notifica del verbale di contestazione della violazione - Opposizione proposta ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità - Mancata osservanza del termine prescritto dall'art. 7 del medesimo d.lgs. - Conseguenze.

In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs., perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.

Sez. 2, **Sentenza n. [9770](#)** del 12/05/2016

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Amministrazione contumace o in giudizio in persona di proprio funzionario - Conseguenze - Domiciliazione presso la sede dell'Amministrazione - Deroga al r.d. 1611 del 1933 - Sussistenza.

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, previsto dalla legge n. 689 del 1981, nel caso in cui l'amministrazione opposta sia rimasta contumace oppure si sia avvalsa, ai sensi dell'art. 23, comma 4, di detta legge, della facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario, il ricorso per cassazione, in deroga all'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere proposto nei confronti della stessa Amministrazione e notificato presso la sua sede legale.

Sez. 6 - 3, **Sentenza n. [25061](#)** del 11/12/2015

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione stradale - Instaurazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - Disciplina applicabile - Rito del lavoro - Appello irritualmente proposto con citazione - Deposito tempestivo in cancelleria - Necessità - Omissione - Inammissibilità.

Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assunto comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima.

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. [22782](#)** del 06/11/2015

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE - Cumulo di domande devolute alla competenza del tribunale e del giudice di pace - Competenza per materia del giudice di pace, sebbene con limite di valore - "Vis attrattiva" della competenza del tribunale - Esclusione - Fattispecie.

Qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la "vis attrattiva" della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore. (Nella specie, a seguito di lettera di preavviso di fermo amministrativo riguardo ad una cartella esattoriale emessa per verbali di contestazione al codice della strada, erano state proposte domande di opposizione agli atti esecutivi, nella competenza del tribunale, e domande di opposizione all'esecuzione, nella competenza per materia del giudice di pace, sebbene con limite di valore, nella specie non superato).

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. [22390](#)** del 02/11/2015

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - Forma e termini dell'appello - Individuazione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.

Sez. 6 - 2, **Sentenza** n. [18820](#) del 23/09/2015

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali - Declaratoria di inammissibilità con ordinanza fuori udienza - Nullità e non abnormità - Fondamento - Conseguenze - Appellabilità e non ricorribilità per cassazione.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni stradali, nel regime introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'inammissibilità del ricorso per tardività può essere pronunciata solo con sentenza alla prima udienza. Tuttavia, la pronuncia di inammissibilità resa con ordinanza fuori udienza, prima dell'instaurazione del contraddittorio, essendo riferibile all'abrogato art. 23 della l. n. 689 del 1981, non è provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, ma provvedimento nullo, ordinariamente impugnabile con appello.

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. [16863](#) del 14/08/2015

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - Opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione di denominazioni protette - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Competenza del tribunale delle imprese - Insussistenza - Fondamento.

L'opposizione all'ordinanza ingiunzione per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 297 del 2004 rientra nella competenza del giudice di pace e non in quella del tribunale delle imprese, in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Sez. U, **Sentenza** n. [15573](#) del 24/07/2015

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - Patente a punti - Provvedimento conseguente alla perdita totale del punteggio - Natura - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

Il provvedimento che ordina al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nell'ipotesi di azzeramento dei punti, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, cod. strada, si configura come atto dovuto, partecipando della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita del punteggio applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale, sicché la giurisdizione al riguardo appartiene al giudice ordinario atteso che avverso tale atto è proponibile la medesima opposizione di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Sez. U, **Ordinanza** n. [8076](#) del 21/04/2015

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) - Sanzioni amministrative per violazione della disciplina sull'installazione dei distributori - Opposizione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per violazione della disciplina sull'installazione dei distributori di carburante rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mancando una

disposizione derogativa all'art. 22 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (oggi, art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), dal quale si evince l'appartenenza al giudice ordinario dell'intera materia dell'opposizione a sanzioni amministrative.

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. [5803](#)** del 23/03/2015

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - Opposizione a cartella esattoriale per violazione del codice della strada - Giudice competente - Individuazione - Proposizione in funzione recuperatoria - Irrilevanza - Luogo di commissione della violazione - Sussistenza.

Le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione.

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. [4898](#)** del 11/03/2015

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Onere della P.A. di provare gli elementi costitutivi dell'illecito - Sussistenza - Inerzia processuale della stessa - Poteri istruttori officiosi del giudice - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari. (Fattispecie relativa a violazione dei limiti di velocità, in relazione alla quale la S.C. ha affermato che le risultanze delle apparecchiature omologate, fonti di prova ex art. 146, sesto comma, cod. strada, rendono superflue produzioni diverse dal processo verbale di contestazione).

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. [3283](#)** del 18/02/2015

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione all'intimazione di pagamento - Competenza per materia del giudice di pace - Ambito applicativo - Fondamento.

La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto

dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. [312](#) del 13/01/2015

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Illecito amministrativo - Opposizione - Competenza - Del giudice di pace.

La guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro, integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 186, secondo comma, lett. a), cod. strada, la cui cognizione è devoluta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, alla competenza del giudice di pace.

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. [22595](#) del 23/10/2014

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - Sanzione amministrativa in tema di violazione della normativa sul commercio di cui al d.lgs. n. 114 del 1998 - Opposizione - Competenza del giudice di pace e non del tribunale - Fondamento.

L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del divieto di ampliare una struttura di vendita, di cui all'art. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, spetta alla competenza del giudice di pace, e non del tribunale, poiché la disposizione violata non risponde ad esigenze di razionalizzazione del territorio ma attiene alla disciplina del commercio, con la conseguenza che non ricade in materia di "edilizia ed urbanistica", ai sensi dell'art. 22 bis, secondo comma, lett. c), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (vigente "ratione temporis").

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. [20757](#) del 01/10/2014

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - Inesistenza della notificazione del ricorso - Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Necessità - Fondamento.

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell' "edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Nè rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso.

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. [10369](#) del 13/05/2014

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - Impugnazione esperibile contro la sentenza del giudice di pace - Appello - Fondamento nel regime del d.lgs. n. 150 del 2011.

Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, attesa l'applicazione del rito del lavoro disposta dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la sentenza del giudice di pace è impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione.

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. [7397](#) del 28/03/2014

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri.

In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito.

Sez. U, **Sentenza** n. [2907](#) del 10/02/2014

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Impugnazione spiegata con ricorso anziché con citazione - Sanatoria - Condizioni - Principio in tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali - Inapplicabilità - Rimessione in termini - Esclusione.

L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l'appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento..... *continua*